



Tribunale di Milano
Sezione Fallimentare
II Civile

Procedura di sopra indebitamento RG. 131/2019

Il giudice designato dott. Alida Paluchowski ha pronunciato il seguente

DECRETO

DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE EX ART. 14 QUINQUIES L. 3/2012

DA

(C.F. _____) rappresentato e difeso giusta procura in atti
dall'Avv. _____ ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in

Il ricorrente con ricorso ai sensi della lee n. 3 del 2012 in data 20.09.2019, ha chiesto l'apertura della sua liquidazione affermando di essere consumatore e ha allegato alla domanda la relazione di un professionista (cfr. primo deposito del 25/09/2019) in ordine alle cause della crisi e contenente, inoltre, l'elenco dei creditori (doc. 25), delle somme dovute e dei beni destinanti alla liquidazione (doc. 26) nonché l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore, persona fisica, nell'assumere volontariamente le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

A seguito del decreto di richiesta di chiarimenti e della memoria integrativa presentata, il Tribunale osserva quanto segue.

Il ricorrente risiede in _____ che si trova nel circondario del Tribunale di Milano;

Sotto il profilo soggettivo va rilevato che il ricorrente non è assoggettabile a fallimento in quanto la sua attività di imprenditore individuale risulta, di fatto, cessata con il trasferimento dell'azienda di bar caffetteria nel 2014, cosicché si ritiene che, pur non essendo stata cancellata l'impresa dal registro presso la CCIAA, possa provarsi il mancato svolgimento dell'attività imprenditoriale per più di un anno;

Le ragioni di sovraindebitamento del sig. _____ devono farsi risalire alla scelta poco accorta del debitore di abbandonare il settore della pasticceria e di dedicarsi al mercato immobiliare e alla compravendita di partecipazioni azionarie.

Il ricorrente ha dichiarato di non essere in grado di far fronte al proprio indebitamento essendo disoccupato pluriennale e vivendo attraverso la pensione della madre pari a euro 6.500 annui, non riuscendo neppure a contribuire al mantenimento della figlia (attualmente a totale carico della madre).

La parte debitrice ha stimato in € 3.000 netti annui (senza contemplare eventuali future spese che sorgeranno a seguito della vendita dell'abitazione principale) la quota necessaria al suo mantenimento ai sensi dell'art. 14-ter, co. 6, lett. b l. 3/2012.

Inoltre, in caso di reperimento di una nuova occupazione, il sig. _____ ha manifestato la volontà di destinare € 300,00 mensili per il mantenimento della figlia oltre al pagamento delle spese straordinarie tutte (mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive, ricreative).

A seguito dei chiarimenti forniti, si ravvisa, nella specie, il presupposto della meritevolezza, atteso che gli atti dispositivi effettuati negli ultimi cinque anni (tra cui si segnalano l'acquisto delle quote della società _____ per l'importo di 6.240 euro e della società _____ per euro 6.000 operato) non hanno inciso in misura rilevante sull'esposizione complessiva. Infatti, la somma investita è di modesto importo e l'indebitamento complessivo deriva da debiti contratti nel 2013-2014. Inoltre, il sovraindebitato ha chiarito che le spese effettuate per il viaggio in Spagna, risultanti dall'estratto conto della Postpay e all'apparenza incompatibili con la grave situazione del _____ sono state sostenute su incarico del fratello per valutare la possibilità di acquistare per conto di un committente un esercizio commerciale operante nel settore della caffetteria.

Il ricorrente, in particolare, ha proposto la **liquidazione di beni** con valore economico di cui è proprietario, costituiti in sintesi da :

- Immobile in _____ sottoposto a procedura esecutiva

Categoria Catastale	Diritto sull'immobile	% del diritto sull'immobile	Valore di Stima	Foglio	Particella	Sub	Consistenza
	Proprietà	100,00%	330.000,00 €				9,5 vani
Totale			330.000,00 €				

- Beni mobili come segue:

Genere	Descrizione	Valore
Motoveicolo		1.950,00 €
Disponibilità liquide		11,28 €
Quota societaria		62.311,00 €
Quota societaria		366.908,00 €
Quota societaria		78.549,00 €
Quota societaria		14.643,00 €
Quota societaria		6.000,00 €
Quota societaria		24.072,00 €
Quota societaria		1.000,00 €
Totale		555.444,28 €

Si precisa che nell'integrazione alla domanda, le partecipazioni di cui sopra sono state valutate con il criterio del valore nominale e che pertanto l'attivo rettificato del patrimonio mobiliare risulterebbe pari a euro 184.201,28. Di conseguenza, i compensi stabiliti per l'Occ saranno rettificati secondo i termini di legge. Inoltre, nella memoria depositata, veniva dato atto della volontà del difensore del sig. di rinunciare alle proprie spettanze al fine di agevolare lo sviluppo della procedura.

La domanda di liquidazione depositata in data 20.09.2019 è stata accompagnata dalla relazione particolareggiata del professionista nominato ex art. 15, comma 9, l. 3/2012,

Il professionista ha ritenuto completa la documentazione offerta dai ricorrenti.

Dalla relazione particolareggiata del professionista emerge che le **obbligazioni assunte** ammontano a € 1.633.353,62 costituiti da:

Categoria	Chirografo	Ipotecario	Privilegiato
Intesa Sanpaolo -		494.867,00 €	
Intesa Sanpaolo -	7.612,26 €		
Intesa Sanpaolo - Finanziamento accordato	25.966,00 €		
Intesa Sanpaolo -	49.779,00 €		
Banco BPM SPA			72.409,00 €
Banco BPM SPA	234.649,00 €		
Banco BPM SPA	23.268,00 €		
Banco BPM SPA	366.438,00 €		
Banco BPM SPA	16.705,00 €		
Totale	724.417,26 €	494.867,00 €	72.409,00 €

Categoria	Chirografo	Ipotecario	Privilegiato
Tributi e oneri accessori		60.759,22 €	
Tributi e oneri accessori			124.759,55 €
In qualità di socio ill. resp.			187,72 €
In qualità di socio acc.rio			1.626,92 €
Totale		60.759,22 €	126.574,19 €

Categoria	Chirografo	Ipotecario	Privilegiato
	68.600,00 €		
	20.346,95 €		
	65.380,00 €		
Totale	154.326,95 €		

Nell'effettuare la disamina della domanda *ex art. 14 ter l. 3/2012* deve darsi atto che:

- Il debitore è qualificabile come consumatore e versa in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente e con mezzi normali ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a);
- Non sussistono cause di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. a) e b);
- Il ricorrente non ha subito alcun procedimento disciplinato ai sensi degli artt. 14 e 14 *bis l. 3/2012*;
- Il ricorrente perciò ha i requisiti per presentare una procedura di sovraindebitamento;

La procedura di liquidazione, pertanto, può dichiararsi aperta,

P.Q.M.

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 14 *quinquies l. 3/2012*; dispone che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda *ex art. 14 ter l. 3/2012*;

NOMINA quale liquidatore giudiziale il dott.

DISPONE che il liquidatore trascriva il presente decreto su l'immobile offerto in liquidazione;

PROCEDA all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori *ex art 14 sexies l. 3/2012* nonché alla predisposizione del programma di liquidazione e alla formazione dello stato passivo come espressamente previsto ai sensi dell'art. 14 *octies l. 3/2012* e, infine, alla liquidazione *ex art. 14 novies l. 3/2012*;

DISPONE altresì, che il liquidatore trasmetta con tempestività al giudice l'indicazione della misura della retribuzione percepita dal debitore (quando e se troverà una occupazione) al fine di determinare la quota che concorrerà a costituire l'attivo liquidabile;

DISPONE che della domanda del debitore e del presente decreto sia data pubblicità con apposito inserimento sul sito del Tribunale di Milano (www.tribunale.milano.it).

Si comunichi al debitore, all'OCC e al liquidatore.

Milano, 25/11/2019

Il giudice

Dott.ssa Alida Paluchowski